

ORIGINALE



COMUNE DI SIZIANO
Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N. 47 / 19.12.2019

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** presso la Sala Consiliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

1 - PUMO DONATELLA	Presente	10 - PEDRAZZOLI MATTEO	Presente	
2 - FIORI CLAUDIA	Presente	11 - PASI CLAUDIO	Assente	
3 - DI FALCO ESTER	Presente	12 - LANZA DAVIDE	Assente	
4 - BARBIERI MICHELE	Presente	13 - MARINI LAURA	Assente	
5 - INVERARDI FEDERICO	Presente			
6 - LONGO ENNIO	Assente			
7 - DI LORENZO GIUSEPPE	Assente			
8 - CAMILLI CLAUDIO	Presente			
9 - BELLOMI FEDERICO	Assente			

Totale presenti 7

Totale assenti 6

Assiste il Segretario **Dott. Rodolfo Esposito**.

La Sig.ra **Donatella PUMO** – Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

COMUNE DI SIZIANO

PROVINCIA DI PAVIA

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Sindaco relazionare il punto all'ordine del giorno;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (di seguito: T.U.S.P.) come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Decreto correttivo";

VISTO, in particolare, l'art. 20 del T.U.S.P. rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, comma 2, del T.U.S.P., e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;" ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in

società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (cfr. articolo 4, comma 3, T.U.S.P.);

- che le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la possibilità di mantenere partecipazioni in società qualora la individuazione del socio sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero se la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P oppure se la società, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, sono già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

ATTESO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

ESAMINATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato ed il migliore soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

VISTO che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30.09.2017 questo Ente ha provveduto alla revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016 con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 28.09.2017;

ATTESO che, all'esito della presente ricognizione, permangono i requisiti per il mantenimento delle quote di partecipazione nelle società indicate nella deliberazione in parola, ovvero:

RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	QUOTA%	
CAP HOLDING SPA	13187590156	0,4074	partecipazione diretta
AMIACQUE SRL	03988160960	0,4074	partecipazione indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	02234900187	0,0411474	partecipazione indiretta
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE	07007600153	0,20793696	partecipazione indiretta
FONDAZIONE CAP (già Fondazione Lida)	97473230155	0	Partecipazione indiretta

Dato atto che non è richiesto il parere all'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000; poiché nessuna variazione viene introdotta al piano precedentemente adottato;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto l'allegato parere reso dalla Commissione Consiliare competente;

Con voti 6 favorevoli e 1 astenuto (Pedrazzoli) su 7 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di approvare la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, come da allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, redatto in conformità al modello predisposto ed approvato dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018;
- 3) Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
- 4) Di inviare copia della presente deliberazione sia alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione consiliare nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale;
- 6) Di dichiarare il presente provvedimento, con voti 6 favorevoli e 1 astenuto (Pedrazzoli) su 7 Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Donatella PUMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rodolfo Esposito

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____
per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.L.vo n. 267/00) senza reclami;

è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3 D. L.vo n. 267/00)

[S] Immediatamente eseguibile (Si / No)

Dalla Casa Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)